

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con il Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 16, "Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica", convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è stato istituito un fondo per esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;
- in attuazione di quanto sopra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio Decreto del 16 ottobre 2006, ha emanato un "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2007;
- ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 16/10/2006 è stato previsto, sia come modalità attuativa di raccordo programmatico che di successiva gestione, lo strumento dell'Accordo fra enti secondo le forme e modalità di cui all'art. 15 della legge 241/1990;
- con successivo Decreto Direttoriale n. DEC/DSA/2007/1164 del 28 dicembre 2007 sono state definite le linee procedurali di gestione delle risorse da parte del Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare;

Dato atto che:

- la Giunta Regionale, con proprio atto n. 435 del 31 marzo 2008 recante ad oggetto "Approvazione del programma di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e della bozza di accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna":
 - ha approvato le proposte progettuali presentate dagli Enti territoriali;
 - ha demandato ad atto successivo l'emanazione di specifiche ed ulteriori disposizioni di dettaglio in

merito alle modalità di gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria cui i soggetti beneficiari debbono attenersi al fine di garantire la puntuale, efficace ed efficiente realizzazione degli interventi finanziati;

- a seguito della formale sottoscrizione in data 7 maggio 2008 dell'Accordo di programma in argomento tra Ministero dell'Ambiente, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1600 del 6 ottobre 2008 ha quindi approvato il "Manuale per il Monitoraggio e la Rendicontazione" contenente il quadro generale delle disposizioni relative alla gestione del programma medesimo, nel rispetto sia delle indicazioni ministeriali già emanate e richiamate nel precedente atto deliberativo n.435/2008 che di quelle regionali, nazionali e comunitarie vigenti e relative ai vari ambiti attuativi, sia tecnico-amministrativi che economico-finanziari;

Ricordato che:

- per attivare altresì quanto previsto in relazione agli adempimenti presenti nel medesimo Accordo, in particolare per quanto attiene l'art.2 recante ad oggetto "Impegni della Regione e della Città capoluogo", dove sono previste le attività relative alla rete di monitoraggio, alla definizione di inventari disaggregati alle varie scale, agli scenari emissivi ed alle valutazioni modellistiche, anche sulla base di quanto già delineato nell'allegato VII recante ad oggetto "Descrizione del sistema modellistico NINFA", per supportare l'Amministrazione Regionale per garantire gli adempimenti previsti sopra richiamati, con propria delibera n. 2284 del 22.12.2008 è stato finanziato all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (A.R.P.A.-ER) il "Progetto di sviluppo di uno strumento di valutazione integrata qualità dell'aria, NINFA Extended", per un costo complessivamente preventivato pari ad €. 750.000,00;
- il progetto NINFA-Extended, dovrà garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

OBIETTIVO 1

- Predisposizione di un inventario regionale omogeneo a livello di bacino padano con INEMAR e coerente con gli inventari nazionali utilizzati dal Ministero dell'Ambiente che integri gli inventari delle singole

Province in un'unica filiera di valutazione delle Pressioni/determinanti a livello regionale;

- Creazione degli scenari di qualità dell'aria relativamente al territorio regionale, in un ambito di valutazione di bacino padano, sulla base delle azioni di risanamento poste in essere sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- Valutazione delle strategie di riduzione delle emissioni, messe in atto o proposte dalla Regione Emilia-Romagna, in termini di costo.

OBIETTIVO 2

- Tutte le attività svolte a livello di Regione Emilia-Romagna avranno un dominio di valutazione pari all'intero bacino padano con una elevata risoluzione modellistica consentendo quindi di avere strumenti di analisi specifici che supportino la Regione nella contrattazione per la definizione di piani integrati di bacino padano o della necessità di specifici interventi a livello nazionale.

OBIETTIVO 3

- Per l'intero periodo di durata del progetto ARPA supporterà la Regione nell'espletamento degli impegni previsti dall'accordo firmato con il Ministero dell'Ambiente ai sensi del DM 16 ottobre 2006, sia attraverso la fornitura degli elementi conoscitivi attualmente già in possesso di ARPA Emilia-Romagna, sia mediante le elaborazioni e gli output dei sistemi messi a punto nell'ambito del progetto.
- per il perseguimento dei citati obiettivi, il progetto è stato articolato nelle seguenti linee progettuali:
 - WP 1 - EMISSIONI E SCENARI EMISSIVI
 - WP 2 - MODELLI DI VALUTAZIONE E PREVISIONE (NINFA)
 - WP 3 - COSTI RIDUZIONE EMISSIONI EMILIA-ROMAGNA (CREER)
- il progetto NINFA-Extended, è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2284 del 22.12.2008 ed è in corso di esecuzione;

Rilevato che:

- negli specifici incontri di approfondimento dei risultati sinora conseguiti da ARPA è emersa la necessità di approfondire gli aspetti prestazionali del modello NINFA Extended in relazione alla architettura informatica sulla

quale esso è attualmente implementato ed in particolare l'architettura di calcolo necessaria ad effettuare le corse del modello per quanto attiene:

- il dimensionamento delle memorie di massa (dati di input/output);
- le necessità di calcolo (numero e potenza delle CPU in parallelo);
- la memoria RAM, in modo da minimizzare gli accessi al disco;
- la necessità di bus veloci tra le CPU (interni oppure infrastrutture switch esterne);
- è stato pertanto richiesto all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (A.R.P.A.-ER) di presentare una proposta tecnica per affrontare le necessità di miglioramento prestazionali sopra esposte;

Vista la specifica tecnica-economica presentata da ARPA Direzione Generale con sede in Via Po, 5 Bologna, con nota acquisita agli atti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa con protocollo PG.2009.270989 del 25/11/2009, relativa a "Manutenzione evolutiva NINFA" che prevede un costo complessivo di € 50.000,00;

Dato atto che:

- i contenuti e le attività indicate nelle specifiche ARPA risultano coerenti ed adeguati al conseguimento degli obiettivi precedentemente descritti;
- il competente Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico, ha ritenuto la proposta di ARPA idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;

Valutato che sia necessario procedere, al fine di regolare la realizzazione delle attività in oggetto, all'approvazione della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa, redatta secondo lo schema allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la validità di tale convenzione decorrerà dalla data dell'esecutività del presente provvedimento e dovrà terminare entro 7 mesi;

Atteso che Arpa realizzerà le attività sopra citate in raccordo con la Regione Emilia-Romagna, e precisamente con il Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico;

Dato atto altresì che alla spesa complessiva di Euro 50.000,00 si fa fronte attraverso lo stanziamento sul capitolo 36188 "Spese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema informativo ambientale nei campi delle diverse matrici ambientali (artt. 70, 74, 81 e 84 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 e art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3) di cui all'UPB 1.4.2.3 14062 del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della Regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti Locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l'art.5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l'adempimento delle proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;

Visti altresì:

- il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- l'art. 3, comma 18, della L. 24 dicembre 2003, n. 350;

Viste le Leggi Regionali:

- 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- 19 dicembre 2008, n. 22 "Legge finanziaria adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011";
- 19 dicembre 2008, n. 23 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011";

- 23 luglio 2009, n. 9 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della Legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione";
- 23 luglio 2009, n. 10 "Assestamento del bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011 a norma dell'articolo 30 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. n. 40/2001 nonché dell'art. 4 comma 2, della L.R. n. 23/2008 e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 1173 del 27 luglio 2009 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)";
- n. 2416/2008 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo
Sostenibile,

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, ad ARPA,

ai sensi dell'art. 23, secondo comma della L.R. n. 44/95, un finanziamento complessivo di € 50.000,00 a copertura delle spese che si prevedono di sostenere per la manutenzione evolutiva del sistema modellistico NINFA riportato nella specifica tecnico-economica acquisita agli atti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa con protocollo PG.2009.270989 del 25/11/2009;

2. di dare atto che gli interventi di cui al punto 1. saranno realizzati dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - A.R.P.A. con sede in Via Po, 5 Bologna, secondo le modalità riportate nello schema di convenzione, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare la convenzione redatta secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, le cui attività avranno inizio a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, previa sottoscrizione della convenzione stessa, e dovranno terminare entro 7 mesi, sulla base delle attività riportate nella specifica tecnico-economica acquisita agli atti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa con protocollo PG.2009.270989 del 25/11/2009;
4. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvederà il Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi della normativa vigente;
5. di stabilire altresì che la struttura di coordinamento della Giunta Regionale per le attività previste nella convenzione di cui al precedente punto 1. è il Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico e che spetterà quindi al Responsabile dello stesso verificare il concreto svolgimento delle attività concordate;
6. di imputare la spesa complessiva di € 50.000,00, registrata con il n.4534 di impegno sul capitolo 36188 "SPESE PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE NEI CAMPI DELLE DIVERSE MATRICI AMBIENTALI (ARTT. 70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112 E ART. 99, L.R. 21 APRILE 1999, N.3)." U.P.B. 1.4.2.3. 14062 del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, che è dotato della necessaria disponibilità;
7. di dare atto che il finanziamento di cui al precedente punto 1. è specificamente destinato alla realizzazione del

progetto in premessa delineato e che A.R.P.A. Emilia-Romagna ha la responsabilità e l'obbligo del rispetto della destinazione delle risorse citate;

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m., alla liquidazione della spesa prevista dal presente provvedimento provvederà il Responsabile del Servizio competente per materia, con propri atti formali, secondo le modalità previste dall'art. 4 della convenzione;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED ARPA PER LA REALIZZAZIONE di INTERVENTI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL "PROGETTO NINFA EXTENDED - PROGETTO DI SVILUPPO DI UNO STRUMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE POLITICHE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA"

* * * * *

L'anno. , il giorno . . . del mese

Tra

la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21(C.F. 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per materia, che elegge il domicilio legale preso il sopra citato indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. del

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA P. Iva e C.F. 04290860370 con sede in Via Po, 5 Bologna, rappresentata dal Direttore Generale -----

Premesso che:

- con il Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 16, "Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica", convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è stato istituito un fondo per esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;
- in attuazione di quanto sopra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio Decreto del 16 ottobre 2006, ha emanato un "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2007;
- ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 16/10/2006 è stato previsto, sia come modalità attuativa di raccordo

programmatico che di successiva gestione, lo strumento dell'Accordo fra enti secondo le forme e modalità di cui all'art. 15 della legge 241/1990;

- con successivo Decreto Direttoriale n. DEC/DSA/2007/1164 del 28 dicembre 2007 sono state definite le linee procedurali di gestione delle risorse da parte del Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare;

Dato atto che:

- la Giunta Regionale, con proprio atto n. 435 del 31 marzo 2008 recante ad oggetto "Approvazione del programma di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e della bozza di accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna":
 - ha approvato le proposte progettuali presentate dagli Enti territoriali;
 - ha demandato ad atto successivo l'emanazione di specifiche ed ulteriori disposizioni di dettaglio in merito alle modalità di gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria cui i soggetti beneficiari debbono attenersi al fine di garantire la puntuale, efficace ed efficiente realizzazione degli interventi finanziati;
- a seguito della formale sottoscrizione in data 7 maggio 2008 dell'Accordo di programma in argomento tra Ministero dell'Ambiente, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1600 del 6 ottobre 2008 ha quindi approvato il "Manuale per il Monitoraggio e la Rendicontazione" contenente il quadro generale delle disposizioni relative alla gestione del programma medesimo, nel rispetto sia delle indicazioni ministeriali già emanate e richiamate nel precedente atto deliberativo n.435/2008 che di quelle regionali, nazionali e comunitarie vigenti e relative ai vari ambiti attuativi, sia tecnico-amministrativi che economico-finanziari;

Ricordato che:

- per attivare altresì quanto previsto in relazione agli adempimenti presenti nel medesimo Accordo, in particolare per quanto attiene l'art.2 recante ad oggetto "Impegni della Regione e della Città capoluogo", dove sono previste le attività relative alla rete di monitoraggio,

alla definizione di inventari disaggregati alle varie scale, agli scenari emissivi ed alle valutazioni modellistiche, anche sulla base di quanto già delineato nell'allegato VII recante ad oggetto "Descrizione del sistema modellistico NINFA", per supportare l'Amministrazione Regionale per garantire gli adempimenti previsti sopra richiamati, con delibera G.R. n. 2284 del 22.12.2008 è stato finanziato all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (A.R.P.A.-ER) il "Progetto di sviluppo di uno strumento di valutazione integrata qualità dell'aria, NINFA Extended", per un costo complessivamente preventivato pari ad €. 750.000,00;

- il progetto NINFA-Extended, dovrà garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

OBIETTIVO 1

- Predisposizione di un inventario regionale omogeneo a livello di bacino padano con INEMAR e coerente con gli inventari nazionali utilizzati dal Ministero dell'Ambiente che integri gli inventari delle singole Province in un'unica filiera di valutazione delle Pressioni/determinanti a livello regionale;
- Creazione degli scenari di qualità dell'aria relativamente al territorio regionale, in un ambito di valutazione di bacino padano, sulla base delle azioni di risanamento poste in essere sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- Valutazione delle strategie di riduzione delle emissioni, messe in atto o proposte dalla Regione Emilia-Romagna, in termini di costo.

OBIETTIVO 2

- Tutte le attività svolte a livello di Regione Emilia-Romagna avranno un dominio di valutazione pari all'intero bacino padano con una elevata risoluzione modellistica consentendo quindi di avere strumenti di analisi specifici che supportino la Regione nella contrattazione per la definizione di piani integrati di bacino padano o della necessità di specifici interventi a livello nazionale.

OBIETTIVO 3

- Per l'intero periodo di durata del progetto ARPA supporterà la Regione nell'espletamento degli impegni previsti dall'accordo firmato con il Ministero

dell'Ambiente ai sensi del DM 16 ottobre 2006, sia attraverso la fornitura degli elementi conoscitivi attualmente già in possesso di ARPA Emilia-Romagna, sia mediante le elaborazioni e gli output dei sistemi messi a punto nell'ambito del progetto.

- per il perseguimento dei citati obiettivi, il progetto è stato articolato nelle seguenti linee progettuali:
 - WP 1 - EMISSIONI E SCENARI EMISSIVI
 - WP 2 - MODELLI DI VALUTAZIONE E PREVISIONE (NINFA)
 - WP 3 - COSTI RIDUZIONE EMISSIONI EMILIA-ROMAGNA (CREER)
- il progetto NINFA-Extended, è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2284 del 22.12.2008 ed è in corso di esecuzione;

Rilevato che:

- negli specifici incontri di approfondimento dei risultati sinora conseguiti da ARPA è emersa la necessità di approfondire gli aspetti prestazionali del modello NINFA Extended in relazione alla architettura informatica sulla quale esso è attualmente implementato ed in particolare l'architettura di calcolo necessaria ad effettuare le corse del modello per quanto attiene:
 - il dimensionamento delle memorie di massa (dati di input/output);
 - le necessità di calcolo (numero e potenza delle CPU in parallelo);
 - la memoria RAM, in modo da minimizzare gli accessi al disco;
 - la necessità di bus veloci tra le CPU (interni oppure infrastrutture switch esterne);
- è stato pertanto richiesto all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (A.R.P.A.-ER) di presentare una proposta tecnica per affrontare le necessità di miglioramento prestazionali sopra esposte;

Vista la specifica tecnica-economica presentata da ARPA Direzione Generale con sede in Via Po,5 Bologna, con nota acquisita agli atti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa con protocollo PG.2009.270989 del 25/11/2009, relativa a "Manutenzione evolutiva NINFA" che prevede un costo complessivo di Euro 50.000,00;

Dato atto che:

- i contenuti e le attività indicate nelle specifiche ARPA risultano coerenti ed adeguati al conseguimento degli obiettivi precedentemente descritti;
- il competente Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico, ha ritenuto la proposta di ARPA idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;

Atteso che Arpa realizzerà le attività sopra citate in raccordo con la Regione Emilia-Romagna, e precisamente con il Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico;

Visti:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Arpa, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della regione affidandole all'art. 5, comma 1, lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti Locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l'adempimento delle proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA con sede in Via Po, 5 Bologna, che accetta, la realizzazione degli interventi di "Manutenzione evolutiva NINFA", riportato nella specifica tecnico-economica acquisita agli atti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa con protocollo PG.2009.270989 del 25/11/2009

ARTICOLO 2

TEMPI DI ESECUZIONE

I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data di esecutività della presente deliberazione e dovranno terminare entro 7 mesi.

Qualora per cause non imputabili ad Arpa e debitamente riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella realizzazione del progetto da parte dell'Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo a proroga dei tempi

di ultimazione del progetto, concessa mediante atto formale del Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.

ARTICOLO 3 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Le attività della presente convenzione verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, che, avvalendosi del personale del servizio, verificherà l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio di lettere tra il Responsabile ed ARPA.

ARTICOLO 4 COSTI DEL PROGETTO E MODALITA'DI PAGAMENTO

La Regione riconosce ad ARPA il finanziamento per l'importo di € 50.000,00, (cinquantamila/00) per la realizzazione degli interventi di "Manutenzione evolutiva NINFA".

Tale importo sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione, secondo le seguenti modalità:

- 30% a seguito della presentazione di comunicazione dell'avvio delle attività da parte di Arpa;
- 50% a seguito della presentazione degli ordini di acquisto dei beni di investimento previsti nella presente specifica tecnico-economica;
- 20% a saldo a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività svolte, della rendicontazione delle spese sostenute da Arpa a conclusione delle attività, sottoscritte dal Legale Rappresentante di Arpa.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELL'ARPA

L'Arpa s'impegna in adempimento della presente convenzione a:

- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle attività;

- mantenere a disposizione del Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attività stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione.

ARTICOLO 6 COLLABORAZIONI ESTERNE

Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potrà avvalersi, rispettando la normativa c.d. "Antimafia", dell'opera di altri organismi specializzati, Società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.

ARPA nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 7 RISERVATEZZA

L'ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.

ARTICOLO 8 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 9 ONERI FISCALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.

E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

L'imposta di bollo è a carico di ARPA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Dirigente Regionale

Per ARPA
Il Direttore Generale
